

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE,**  
**SENTENZA 3 LUGLIO 2018, N. 29847 (UD. 31.05.2018).**

**In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sé l'ammissibilità della ragione creditoria, né determina automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la propria buona fede.**

È questo il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 29847 del 3 luglio 2018, con la quale le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale sul tema della cessione dei crediti garantiti da ipoteca su beni oggetto di una misura di prevenzione ed il rapporto con la trascrizione del provvedimento ablativo.

**1. Esposizione del fatto e delle ragioni del ricorso.**

Il Tribunale di Palermo, con decreto del 15 giugno 2016, rigettava l'istanza – avanzata dai ricorrenti – di ammissione del credito, garantito da ipoteca sui beni oggetto di confisca (disposta nell'ambito della procedura di prevenzione), sul presupposto che i ricorrenti operassero in mala fede sol perché l'acquisto del credito era avvenuto successivamente alla trascrizione del sequestro.

Il Tribunale di prime cure abbracciava, in particolare, quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la tutela dell'ammissione al pagamento<sup>1</sup> è prevista, così come per il creditore originario, anche per il terzo cessionario del credito garantito su beni oggetto di confisca-sequestro di prevenzione, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 52 D. lgs. n. 159/2011<sup>2</sup>: a) la mancanza di altri beni del preposto su cui esercitare la garanzia; b)

---

<sup>1</sup> Tutela prevista dall'art. 1, comma 200, L. n.228/2012 per i terzi titolari di crediti garantiti sui beni sottoposti a sequestro di prevenzione.

<sup>2</sup> Tale disposizione è espressamente richiamata dall'art. 1, comma 200, L. n.228/2012. Peraltro, i requisiti richiamati dalla norma, ai sensi del comma 2 dell'art. 52, legittimano il creditore a concorrere al riparto sul valore del bene.

l'assenza di strumentalità del credito all'attività illecita o l'ignoranza in buona fede di tale strumentalità; c) l'antioriorità della cessione del credito rispetto al sequestro<sup>3</sup>.

I creditori cessionari, sottolineando l'esistenza di un contrario orientamento giurisprudenziale, proponevano ricorso deducendo violazione di legge per erronea insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione del credito.

I ricorrenti osservavano che l'indirizzo fatto proprio dal Tribunale pregiudicava la posizione del creditore cedente, impedendogli – *in facto* – di alienare il proprio credito a causa della presunzione di mala fede gravante sul terzo cessionario. Sulla scorta di ciò, proponevano darsi seguito all'orientamento giurisprudenziale per cui il riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole non è precluso, per ciò solo, dal fatto che la cessione del credito sia avvenuta successivamente al sequestro.

Difatti, al cessionario – laddove il credito acquistando fosse sorto anteriormente al provvedimento di sequestro – spetterebbe, di giustizia, la medesima tutela riconosciuta a creditore originario.

Peraltro, secondo i ricorrenti, il requisito della buona fede dovrebbe ritenersi – *in re ipsa* – sussistente in capo al cessionario, nell'ipotesi di cessione in blocco di crediti.

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte, rilevando l'effettiva esistenza di due contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia, con ordinanza del 9 gennaio 2018 demandava la controversia alle Sezioni Unite.

## **2. Due orientamenti a confronto.**

Le Sezioni Unite, con la pronuncia *de qua*, hanno fornito risposta al problema della necessità o meno – ai fini dell'ammissione del credito – che la cessione dello stesso sia avvenuta in epoca anteriore alla misura di prevenzione sul bene oggetto del credito. In altre parole, i giudici di palazzo Cavour hanno deciso se la cessione avvenuta dopo la trascrizione della misura di prevenzione determini o meno una situazione di mala fede in capo al cessionario; mala fede, questa, preclusiva delle di lui ragioni creditorie.

---

<sup>3</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza n. 94/2015, individuava la ratio delle condizioni indicate dalla disposizione de qua. In particolare, la necessità dell'insussistenza di altri beni, su cui far valere la garanzia, è volta ad impedire che i proventi dell'attività illecita siano utilizzati per liberare altri beni del proposto; l'assenza di strumentalità del credito è funzionale all'esigenza di escludere dalla tutela i beni di origine illecita; il requisito dell'antioriorità è volto ad evitare che gli effetti della misura ablativa vengano evitati mediante la simulazione di crediti incidenti sul valore del bene confiscato-sequestrato.

La decisione ha preso le mosse dall'individuazione della corretta interpretazione da attribuire all'art. 52 del D. Lgs. 159/2011 (Testo Unico Antimafia), ai sensi del quale “*la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro*”<sup>4</sup>.

La *ratio* del suddetto articolo risiede nell'esigenza di tutelare la posizione del terzo creditore di un soggetto, nei cui confronti sia stata disposta una misura di prevenzione patrimoniale. Tale “protezione” si esplica nella possibilità che il creditore faccia valere le proprie ragioni, soddisfacendosi sui beni gravati del proposto, purché risulti rispettato il requisito dell'anteriorità del credito.

Ciò posto, cosa accade nell'ipotesi in cui quello stesso credito divenga oggetto di cessione dopo la trascrizione del provvedimento ablativo? Quale la tutela riservata al cessionario?

Per rispondere a tali quesiti, è stato onere della Corte comprendere se il previsto requisito dell'anteriorità rispetto al provvedimento di prevenzione – sancito per la *costituzione del credito* – dovesse estendersi, altresì, alla *cessione* dello stesso.

L'art. 52 D. Lgs. 159/2011, invero, non prende in considerazione l'ipotesi della cessione del credito, occupandosi esclusivamente della sua “origine”. Ciò, in un senso potrebbe dimostrare l'intento del legislatore di ritenere necessari, anche per la cessione del credito, i requisiti prescritti *ex lege*; in senso inverso, potrebbe indicare la volontà di limitare l'applicazione del requisito dell'anteriorità alla sola costituzione del credito.

Sul punto, un primo orientamento giurisprudenziale attribuiva portata preclusiva al sequestro trascritto in un momento antecedente alla cessione, rispetto all'ammissione del credito stesso<sup>5</sup> (*ex multis*, Sez. 2, sentenza n. 38821/2017; Sez. 2, sentenza n. 7694/2016; Sez. 2, sentenza n. 38821/2015; Sez. 2, sentenza n. 28839/2015).

Secondo un diverso indirizzo, invece, l'essere la cessione avvenuta in epoca posteriore al sequestro non esclude, per ciò solo, l'ammissione del credito.

---

<sup>4</sup> Tale tutela è garantita, tuttavia, solamente laddove ricorrano ulteriori requisiti: che il proposto non disponga di altri beni su cui esercitare la garanzia; che il credito non sia strumentale all'attività illecita, purché il creditore dimostri la propria buona fede.

<sup>5</sup> In tal senso si era espresso il Tribunale di Palermo, emettendo decreto di rigetto avverso il quale è stato interposto ricorso.

*“Le Sezioni Unite ritengono condivisibile il secondo orientamento, nel senso che la condizione dell’anteriorità rispetto al sequestro del bene oggetto di confisca, ai fini dell’ammissione al riparto del credito assistito da garanzia sul bene confiscato, è prevista per la costituzione del credito e non anche per l’eventuale cessione dello stesso”.*

### **3. Le argomentazioni della Suprema Corte.**

**3.1.** Le Sezioni Unite, sposando il secondo orientamento giurisprudenziale, hanno individuato diverse argomentazioni idonee all’ammissione del credito ceduto, benché successivo al provvedimento di prevenzione.

In primo luogo la Corte ha rilevato che l’art. 52 *de quo* non appare posto a tutela della posizione creditoria quanto, piuttosto, del credito: *“l’anteriorità rispetto al sequestro è in effetti menzionata al comma 1 quale attributo del diritto di credito; e al credito sono associate le ulteriori condizioni dell’impossibilità di soddisfacimento su beni diversi da quelli confiscati, alla lett. a), e dell’assenza di strumentalità all’attività illecita, alla lett. b)”*.

Invero, è la stessa natura della cessione che osta all’assimilabilità della stessa col fenomeno costitutivo del credito, laddove la cessione non integra alcuna novazione del credito<sup>6</sup>. È granitica la giurisprudenza di legittimità nell’affermare che la cessione del credito ha efficacia meramente derivativa e non novativa o sostitutiva dell’obbligazione, poiché ad essere sostituito è solo il creditore (da ultimo, Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 9842/2018).

Ciò chiarito, appare illogico far rientrare la cessione del credito nell’ambito di applicabilità dell’art 52, norma esplicitamente riferita alla costituzione del credito.

Peraltro, posto che l’art. 1263, comma 1, c.c. dispone che <<il credito ceduto è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori>>, il cessionario altro non fa se non subentrare nella posizione dell’originario – *rectius*, precedente – creditore, acquisendo la possibilità di far valere, anche nei suoi confronti, le condizioni di ammissibilità del credito esistenti in capo al predecessore, o meglio *“le condizioni a quel credito afferenti, per l’ammissione dello stesso al riparto in caso di confisca del bene oggetto del diritto di garanzia associato al credito; e fra esse, pertanto, l’anteriorità della costituzione originaria del credito rispetto al sequestro del bene, che ove sussistente permane in capo al cessionario anche laddove lo stesso abbia acquisito il credito successivamente al sequestro”*.

---

<sup>6</sup> L’art. 1230 c.c. descrive la novazione come istituto estintivo dell’obbligazione originaria, a seguito della sostituzione di quest’ultima con una nuova, diversa, obbligazione – avente oggetto o titolo differente – accompagnata dalla volontà espressa di estinguere quella precedente.

**3.2.** Da tenere distinta, sebbene strettamente collegata a quella sinora illustrata, è la questione relativa alla *buona fede* sull'assenza di strumentalità all'attività illecita, ulteriore condizione di ammissibilità del credito<sup>7</sup>.

Secondo le Sezioni Unite, qualora si accogliesse la tesi del subentro nella posizione del titolare precedente, nell'ipotesi di cessione posteriore al provvedimento ablativo, il cessionario potrà avvalersi anche del requisito della buona fede sussistente in capo al creditore originario. *“E’ pertanto irrilevante nei suoi confronti la possibilità che egli sia o possa essere a conoscenza, al momento dell’acquisto del credito, di un vincolo che non gli impedisce il soddisfacimento del credito per effetto di quella condizione”*.

Il creditore cessionario, dunque, ha l'onere di provare la sussistenza – al momento della costituzione del credito – della buona fede del creditore, oltre che la propria buona fede rispetto alla mancanza di accordi fraudolenti con il proposto.

Per completezza di esposizione, si osserva che la Corte ha precisato che l'acquisto del credito "in blocco", ai sensi dell'art. 58, d.lgs. n. 385 del 1993, non è circostanza decisiva ai fini della prova della buona fede, costituendo una semplice modalità di cessione del credito che non esime il cessionario dagli oneri di verifica relativi alla originaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

***In definitiva, non solo la posteriorità della cessione, rispetto al sequestro, non è di per sé preclusiva dell’ammissione di un credito garantito su beni oggetto di misura ablativa; ma, ancora, il solo fatto che la cessione sia successiva alla trascrizione del sequestro non esclude la buona fede del cessionario.***

#### **4. Il caso in esame.**

Brevemente, nella vicenda sottoposta alla valutazione della Corte, il rigetto del Tribunale di prime cure era fondato – prevalentemente – sulla posteriorità della cessione rispetto alla trascrizione del provvedimento di sequestro sui beni immobili sui quali gravava la garanzia ipotecaria; in subordine, sull'insussistenza del requisito della buona fede in capo agli odierni ricorrenti.

---

<sup>7</sup> Tale aspetto era sottolineato dal Procuratore Generale, il quale chiedeva il rigetto del ricorso poiché – pur ritenendo non necessaria l'antiorità dell'acquisto, da parte del cessionario, rispetto al sequestro – reputava non ravvisabile, di per sé, il requisito della buona fede nel caso di acquisto del credito successivo alla trascrizione del sequestro.

Tale decisione, alla luce delle argomentazioni espresse dalla Corte di Cassazione nella sua massima composizione, non può ritenersi fondata: non è stata concessa agli instanti la possibilità di assolvere l'onere probatorio sugli stessi gravanti.

Questi ultimi, invero, avevano rappresentato che l'originaria creditrice mai aveva avuto rapporti con il proposto e che, ad ogni modo, il *range* temporale tra la costituzione del credito e la applicazione del sequestro era talmente elevato da escludere qualsivoglia finalità elusiva del provvedimento.

Per vizio di motivazione sul punto rilevante della buona fede del creditore, le Sezioni Unite annullano il decreto con rinvio.